

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Abitazione sulla casa familiare e coniuge separato senza addebito

Il diritto di abitazione sulla casa familiare, che l'art. 540 cod. civ. riserva al coniuge del "de cuius", non spetta al coniuge separato, ancorché immune da addebito, se la cessazione della convivenza nel regime di separazione personale ha spezzato il collegamento dell'immobile con la destinazione a residenza familiare.

Cassazione civile, sentenza del 12.6.2014, n. 13407

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 540 primo comma, 548 primo comma e 560 c.c., 157 e 158 c.c., 707. 708 e 711 c.c, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, alla Rodo, quale coniuge separata senza addebito, spettava il diritto di abitazione sulla casa già adibita a casa coniugale e nella quale il *de cuius* aveva continuato ad abitare fino alla morte, non rilevando, in contrario, il

Incluso

fatto che, a seguito della separazione, l'attrice si fosse trasferita altrove.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 540 c.c., al coniuge è riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla metà del patrimonio dell'altro, salve le disposizioni dettate in caso di concorso con i figli dal successivo art. 542 c.c., il quale prevede in favore del coniuge la riserva della quota di un terzo, in caso di un solo figlio, e di un quarto in caso di più figli. In ogni caso, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 540 c.c., al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione *mortis causa* coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi -secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare (Cass. 14-3-2012 n. 4088).

E invero, le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo, cit. ("*...diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano*") non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi. Il diritto *de quo* (introdotto con la riforma di cui alla legge 19 maggio 1975 n.151), che spetta per legge al coniuge superstite *ex lege*, sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella casa coniugale). Il contenuto del diritto in discorso viene poi completato dal diritto di uso sui mobili che corredano la casa coniugale, dove il corredare sta univocamente a significare che si riferisce alla destinazione in atto dei mobili di arredamento (Cass. 27-2-1998 n. 2159).

Secondo l'opinione prevalente, la *ratio* della suddetta normativa è da rinvenire nella tutela non tanto dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.

In proposito, è stato autorevolmente rilevato che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, c.c., non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma altri interessi di natura non patrimoniale, *Linchotta*

riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli *status symbols* goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 c.c., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore (Corte Cost. n. 310\1989).

Fatte queste puntualizzazioni riguardo alla matura ed all'ampiezza del diritto di abitazione previsto dal citato art. 540 c.c., si rileva che l'art. 548 primo comma c.c. equipara, quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato.

La formulazione di tale ultima norma lascerebbe intendere, a una prima lettura, che anche in favore del coniuge separato senza addebito debbano riconoscersi i diritti di abitazione e di uso di cui al secondo comma dell'art. 540 c.c.

In conformità del prevalente orientamento della dottrina, tuttavia, deve ritenersi che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola.

L. Inchetto

Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "*de cuius*" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Nella ipotesi considerata, pertanto, essendo venuto meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa di abitazione a "residenza familiare", non può che ritenersi che il coniuge superstite perda i diritti in questione.

Nella specie, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che, al momento del decesso di Cozzo Andrea, la Rodo non occupava più la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, avendo trasferito altrove la propria residenza da alcuni anni, nell'ambito di accordi miranti a pervenire ad una separazione consensuale.

Nel negare, conseguentemente, all'attrice il diritto di abitazione sull'immobile in questione e il diritto d'uso sui relativi mobili, il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto.

Luigi Viola

Ove si consideri, infatti, che la separazione consensuale tra i coniugi è intervenuta nel 1988, ben cinque anni prima del decesso di Cozzo Andrea (3-4-1993), appare evidente che, dato il tempo trascorso, l'appartamento in questione aveva perso ogni collegamento con l'originaria destinazione a "residenza familiare".

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché la mancanza di motivazione, in ordine alla richiesta di sommatoria tra i valori corrispondenti alla quota di legittima ad essa spettante e quelli afferenti il legato *ex lege* di cui all'art. 540 secondo comma c.c.

Il motivo è infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sulla domanda attrice, negando, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, il riconoscimento in favore della Rodo dell'invocato diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza coniugale.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese nella misura di 1/4, in ragione della ritenuta soccombenza dell'attrice sul diritto di abitazione. Deduce che, una volta riconosciuto il diritto di abitazione della Rodo, le spese devono essere poste integralmente a carico dei convenuti.

Luigi Viola

Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo, stante l'acclarata insussistenza del diritto di abitazione reclamato dalla ricorrente.

4) Con l'unico motivo i ricorrenti incidentali lamentano "la falsa applicazione dell'art. 360 co 1 n. 3 e 4 c.p.c." . Deducono, in particolare, che, poiché la Corte di Cassazione non aveva emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, questo era tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo. Rilevano, inoltre, che le presunzioni non costituiscono elementi sufficienti a provare il carattere simulatorio dell'atto pubblico.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una serie di generiche e astratte petizioni di principio, senza individuare i punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, peraltro nemmeno indicate, né spiegare, in concreto, le ragioni degli addebiti mossi.

Si rammenta, al riguardo, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero

L. Inghirone

le carenze della motivazione (tra le tante v. 25-9-2009 n. 20652; 6-6-2006 n. 13259; Cass. 23-7-2004 n. 13830; Cass. 11-6-2003 n. 9371).

5) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca delle parti giustifica la totale compensazione delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4-4-2014

Il Consigliere estensore

Lindhorst

Il Presidente

[Signature]

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela BIANCHI**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA

12 GIU. 2014

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela BIANCHI**